

Fonte Finanziamento

Fondi di Bilancio

Accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di manutenzione ordinaria, correttiva, riparativa e di pronto intervento degli infissi e serramenti in legno e alluminio degli immobili nella disponibilità della ASL n. 8 Cagliari

Ente Appaltante

ASL n. 8 di Cagliari

C.F. e P.IVA: 03990560926

Indirizzo

Sede Legale:**Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari**

Codice Fiscale

03990560926

P.IVA

03990560926**DOCUMENTO DI PROGETTO**

Data	Elaborato	Elaborato N°03
10/10/2026	SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO	
Archivio		Rev. 01

Il Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio
Fabio Francesco Farci

**FABIO FRANCESCO
FARCI**

Firmato digitalmente da FABIO
FRANCESCO FARCI
Data: 2026.10.10 21:32:44 +02'00'

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Registro Scritture Private n. _____ del ____ / ____ / ____

Oggetto: Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con un solo operatore economico, per il servizio di manutenzione ordinaria, correttiva, riparativa e di pronto intervento degli infissi e serramenti in legno e alluminio presso gli immobili nella disponibilità della ASL n. 8 Cagliari. Durata: 48 mesi. CPV 50800000-3.

CIG Accordo Quadro: _____

L'anno 2026, il giorno e nel luogo della sottoscrizione digitale, tra:

- il Dott. Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio della ASL n. 8 Cagliari, che interviene in nome, per conto e nell'interesse della medesima Azienda, di seguito "Committente";

e

- l'operatore economico [DENOMINAZIONE DA INSERIRE], con sede in [SEDE DA INSERIRE], C.F./P.IVA [DA INSERIRE], in persona del legale rappresentante [DA INSERIRE], di seguito "Affidatario".

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto dell'Accordo Quadro n. ____ del ____ è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro _____;
- che è emersa la necessità di assicurare, presso le strutture ospedaliere e territoriali e gli altri immobili nella disponibilità della ASL n. 8 Cagliari, un servizio continuativo di manutenzione dei serramenti e infissi finalizzato alla sicurezza, funzionalità e conservazione dei beni;
- che l'affidamento è qualificato come servizio e viene disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, mediante accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3;
- che il valore massimo complessivo dell'Accordo Quadro è stabilito in euro 139.999,99, oltre IVA, quale plafond massimo spendibile e non quale corrispettivo minimo garantito;
- che l'offerta economica è formulata mediante un ribasso percentuale unico, che costituisce il ribasso contrattuale dell'Accordo Quadro e la condizione economica minima vincolante per l'Affidatario per tutta la durata dello stesso, da applicarsi ai prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle prestazioni dei singoli ODA, determinati secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 02 – Capitolato Speciale d'Appalto, ferma restando la possibilità, per il singolo ODA, di applicare un eventuale ribasso complessivo migliorativo, comunque non inferiore a quello dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dal medesimo Capitolato;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.**Art. 1 – Premesse e documenti contrattuali**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono altresì documenti contrattuali, anche se non materialmente allegati al presente atto: l'Allegato 01 – Relazione tecnico-illustrativa; l'Allegato 02 – Capitolato Speciale d'Appalto; l'Allegato 04 – Schema di contratto attuativo / Ordine

pag. 2 di 12

di Attuazione (ODA); l'Allegato 05 – Elenco sedi; l'Allegato 06 – DUVRI; l'offerta economica dell'Affidatario. I singoli contratti attuativi/ODA saranno perfezionati nel corso della durata dell'Accordo Quadro secondo le condizioni stabilite nel presente contratto e nell'Allegato 02 – Capitolato Speciale d'Appalto. Ciascun ODA sarà corredato dal relativo computo e quadro economico nonché, ove necessario, dalla documentazione di sicurezza specificamente applicabile. Per la determinazione dei prezzi dei singoli ODA si applicano i criteri stabiliti nell'Allegato 02 – Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di contrasto prevalgono le norme imperative, il presente contratto e il Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 – Oggetto e natura dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro disciplina le condizioni per l'affidamento, mediante singoli contratti attuativi/Ordini di Attuazione (ODA), del servizio di manutenzione ordinaria, correttiva, riparativa e di pronto intervento degli infissi e serramenti in legno e alluminio esistenti e dei relativi componenti. Sono ricompresi, quando necessari al ripristino della sicurezza e della piena funzionalità: smontaggio e rimontaggio; regolazione e lubrificazione dei sistemi di apertura e chiusura; riparazione o sostituzione di maniglie, pomoli, martelline, cerniere, cardini, cremonesi, aste, riscontri, serrature, cilindri, chiudiporta, carrelli, guide e sistemi anta-ribalta; sostituzione di guarnizioni, ferma vetri e sigillature; riparazioni e trattamenti protettivi degli elementi in legno; interventi su vetri, vetrocamera e altri elementi vetrati; pellicole oscuranti o di sicurezza; para spifferi; tende e sistemi schermanti strettamente connessi al serramento; limitati ripristini accessori; messa in sicurezza urgente e interventi in quota mediante attrezzature idonee.

La sostituzione integrale di un singolo infisso o serramento non costituisce oggetto prevalente del contratto ed è ammessa esclusivamente in via residuale e accessoria quando il RUP/DEC dello specifico ODA accerti che il manufatto non sia tecnicamente riparabile, presenti condizioni di degrado incompatibili con la sicurezza, abbia componenti non più reperibili oppure quando la riparazione risulti manifestamente antieconomica. Le sostituzioni integrali devono mantenere carattere quantitativamente irrilevante rispetto al complesso delle attività manutentive affidate.

L'Accordo Quadro non attribuisce all'Affidatario alcun diritto all'attivazione di un numero minimo di ODA né all'esaurimento del plafond. Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, l'Appaltatore dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali di cui all'articolo 3 seguente, non sia stato consumato l'intero importo dell'accordo quadro.

Art. 3 – Valore massimo e durata

Il valore massimo complessivo dell'Accordo Quadro è pari a euro 139.999,99 oltre IVA. Il plafond è progressivamente ridotto degli importi dei singoli ODA. La copertura finanziaria di ciascun contratto attuativo verrà assicurata in sede di emissione degli ODA, e ricondotta alla estrazione di ciascun CIG derivato.

La durata è stabilita in 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, salvo precedente esaurimento del plafond. Gli ODA emessi entro la scadenza possono essere ultimati nel termine specificamente assegnato anche se successivo alla scadenza dell'Accordo Quadro.

Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito. Pertanto, qualora alla scadenza del termine di durata contrattuale non sia stato consumato l'intero importo di contratto, l'affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'accordo quadro si intenderà, per contro, comunque estinto e privo di effetto una volta stipulati contratti applicativi per un importo pari all'importo complessivo dell'accordo quadro.

Non sono ammesse proroghe che determinino il superamento del limite ordinario quadriennale di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, salvo i casi eccezionali consentiti dalla legge e debitamente motivati.

Art. 4 – RUP dell'Accordo Quadro e RUP/DEC dei singoli ODA

Il RUP dell'Accordo Quadro è Il RUP dell'Accordo Quadro cura la procedura di affidamento e la gestione amministrativa complessiva dell'Accordo, assicura il raccordo tra i contratti attuativi e controlla il plafond, mantenendo aggiornato il quadro degli importi autorizzati, impegnati, contabilizzati, liquidati e residui. Per ciascun ODA la Stazione Appaltante individua un tecnico della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio quale RUP/DEC dello specifico contratto attuativo. Il RUP/DEC cura l'istruttoria tecnica, gli adempimenti di sicurezza di competenza, l'avvio e il controllo dell'esecuzione, la contabilità e la verifica della regolare esecuzione dell'ODA. Per tali ordinativi le funzioni di DEC sono svolte dal medesimo RUP/DEC, senza necessità di distinta nomina, salvo le ipotesi in cui la normativa imponga la separazione delle funzioni.

Art. 5 – Priorità e autorizzazione degli ODA

La definizione delle priorità e dell'ordine di attivazione dei singoli ODA compete esclusivamente al Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio. Nessun ODA può essere emesso o attivato in assenza della preventiva autorizzazione scritta del Direttore della S.C. in ordine alla priorità. Con la medesima autorizzazione, o con separato atto organizzativo, il Direttore individua il tecnico cui affidare il ruolo di RUP/DEC dello specifico ordinativo. Restano salve le sole misure provvisorie strettamente indifferibili necessarie a eliminare un pericolo immediato, da comunicare senza ritardo al Direttore e al RUP dell'Accordo Quadro.

Acquisita l'autorizzazione alla priorità, il RUP dell'Accordo Quadro verifica e attesta la disponibilità del plafond. Il RUP/DEC del singolo ODA verifica la riconducibilità tecnica dell'intervento alle condizioni dell'Accordo Quadro, predispone l'ordinativo, cura gli adempimenti di sicurezza di propria competenza e ne gestisce l'esecuzione sino alla regolare chiusura. La funzione dirigenziale di definizione delle priorità non sostituisce le responsabilità attribuite dalla legge al RUP dell'Accordo Quadro, al RUP/DEC del contratto attuativo o agli altri soggetti della sicurezza.

Art. 6 – Contratti attuativi e ODA

I singoli interventi sono affidati mediante ODA o contratto attuativo, previa autorizzazione della priorità da parte del Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio. Ciascun ODA deve contenere la valorizzazione del CIG derivato ed almeno: estremi dell'autorizzazione alla priorità; nominativo del RUP/DEC; sede e locale interessato; descrizione delle prestazioni; quantità; prezzi unitari determinati secondo i criteri stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto; ribasso contrattuale ed eventuale ribasso complessivo migliorativo riferito allo specifico ODA; importo; costo della manodopera; eventuali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

pag. 4 di 12

termine di esecuzione; prescrizioni di coordinamento e sicurezza; attestazione di disponibilità del plafond resa dal RUP dell'Accordo Quadro; plafond residuo prima e dopo l'emissione dell'ordinativo. A ciascun ODA è allegato il relativo quadro economico, commisurato alle prestazioni effettivamente ordinate.

L'Affidatario si obbliga a sottoscrivere ed eseguire gli ODA emessi nel rispetto del presente Accordo Quadro, indipendentemente dall'importo del singolo intervento e dalla sua ubicazione nell'ambito territoriale aziendale. La modesta entità economica dell'ODA, la distanza dalla sede dell'Affidatario o la contemporaneità di più richieste non costituiscono motivo di rifiuto.

Art. 7 – Corrispettivi e ribasso

I corrispettivi sono determinati a misura, sulla base delle quantità effettivamente ordinate ed eseguite. Per ciascun ODA trovano applicazione prioritariamente le pertinenti voci del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna vigente alla data di predisposizione dell'ordinativo, purché tecnicamente corrispondenti alle prestazioni da eseguire. Ai prezzi così individuati si applica il ribasso percentuale unico offerto in sede di affidamento dell'Accordo Quadro. Restano esclusi dall'applicazione del ribasso gli eventuali costi della sicurezza specificamente individuati nel quadro economico del singolo ODA come non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera è evidenziato separatamente nel quadro economico del singolo ODA secondo la normativa vigente. Il ribasso contrattuale dell'Accordo Quadro costituisce la condizione economica minima vincolante per l'Affidatario. Per il singolo ODA l'Affidatario può formulare, anche a seguito di richiesta non vincolante della Stazione Appaltante, un ribasso complessivo migliorativo, comunque non inferiore a quello dell'Accordo Quadro. Tale miglioramento si applica esclusivamente allo specifico ODA, non modifica il ribasso contrattuale dell'Accordo Quadro per gli altri ordinativi, non costituisce riapertura del confronto competitivo e non può determinare condizioni economiche peggiorative per la Stazione Appaltante.

Restano ferme le disposizioni in materia di conservazione dell'equilibrio contrattuale e di rinegoziazione previste dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 8 – Nuovi prezzi

Qualora per una prestazione necessaria all'esecuzione del singolo ODA non sia disponibile nel Prezzario dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna vigente una voce tecnicamente pertinente, il RUP/DEC procede alla determinazione del relativo nuovo prezzo mediante apposita analisi, utilizzando prioritariamente, ove disponibili, le risorse elementari, i costi della manodopera, i materiali, i noli e le attrezzature desumibili dal medesimo Prezzario RAS vigente. Per le componenti non disponibili possono essere utilizzati, in via sussidiaria e previa verifica di congruità, il Prezzario DEI vigente, listini ufficiali di produttori o distributori e indagini di mercato documentate. Il nuovo prezzo è formalizzato e approvato prima dell'ordinazione e dell'esecuzione della prestazione, salvo gli interventi strettamente indifferibili necessari alla messa in sicurezza. Ai nuovi prezzi si applica il medesimo ribasso percentuale contrattuale dell'Accordo Quadro, ferme restando le componenti che la normativa vigente esclude dal ribasso. Qualora il nuovo prezzo comporti un incremento dell'importo già autorizzato dell'ODA, si procede alla preventiva verifica della disponibilità del plafond e agli ulteriori adempimenti previsti dal CSA.

Art. 9 – Materiali, conformità e sostenibilità ambientale

I materiali, i ricambi e i componenti utilizzati devono essere nuovi, privi di difetti, idonei alla destinazione d'uso, compatibili con i serramenti esistenti e conformi alle norme tecniche applicabili. Quando possibile devono appartenere alla stessa marca, serie o sistema del componente esistente oppure possedere caratteristiche almeno equivalenti. Il RUP/DEC del singolo ODA può richiedere schede tecniche, schede di sicurezza, dichiarazioni di prestazione o conformità, marcatura CE ove obbligatoria, certificazioni pertinenti e campionature. Il marchio IMQ o equivalente è richiesto soltanto per i prodotti per i quali risulti pertinente. I CAM vigenti si applicano per quanto effettivamente pertinente alla prestazione; il principio DNSH si applica solo agli ODA per i quali sia imposto dalla fonte di finanziamento o dagli atti dell'intervento.

L'Affidatario, in caso di fornitura e posa di nuovi infissi o di altri componenti per i quali risultino applicabili i Criteri Ambientali Minimi, è tenuto a produrre la documentazione, le dichiarazioni, le certificazioni e gli ulteriori elementi di verifica e rendicontazione previsti dai CAM vigenti, attualmente recati dal D.M. 24 novembre 2025, per quanto pertinenti alla specifica prestazione oggetto del singolo ODA.

Art. 10 – Garanzie definitive

Prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Affidatario costituisce, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva pari al 2% del valore massimo dell'Accordo Quadro, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo medesimo, ivi compreso l'obbligo di accettare e dare esecuzione agli ODA regolarmente autorizzati ed emessi. Viene dato atto che in ottemperanza a quanto qui previsto l'Affidatario ha costituito la garanzia mediante sottoscrizione di polizza fideiussoria rilasciata da n. del per il valore di € la cui autenticità e validità sono state verificate dal RUP dell'Accordo Quadro.

In considerazione della garanzia già costituita sull'Accordo Quadro, della natura delle prestazioni e dell'importo generalmente contenuto dei singoli contratti attuativi, la Stazione Appaltante, con riferimento a ciascun ODA, può avvalersi, previa adeguata motivazione e ricorrendone i presupposti, della facoltà di non richiedere un'ulteriore garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, per il singolo contratto attuativo/ODA, la costituzione di apposita garanzia definitiva qualora, in relazione all'importo, alla natura, alla complessità o agli specifici rischi dell'intervento, ciò sia ritenuto necessario, nel rispetto della normativa vigente. La garanzia costituita sull'Accordo Quadro resta efficace per tutta la durata dello stesso e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Art. 11 – Sicurezza e DUVRI

L'Affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., del DUVRI allegato e delle ulteriori disposizioni in materia di salute e sicurezza applicabili alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi/ODA.

Il DUVRI costituisce parte integrante della documentazione contrattuale, ha natura dinamica ed è aggiornato o integrato, ove necessario, in relazione alle condizioni del singolo ODA, alle caratteristiche del sito e alle eventuali interferenze concretamente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 devono essere assicurate la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, l'informazione sui rischi specifici degli ambienti nei quali sono destinate ad operare le imprese, nonché la cooperazione e il coordinamento tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni.

Gli obblighi propri del Datore di lavoro committente restano in capo al soggetto individuato dall'organizzazione aziendale; il RUP/DEC del singolo ODA esercita gli eventuali compiti di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 nei termini previsti dall'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023.

La qualificazione dell'affidamento come servizio ai fini del D.Lgs. 36/2023 non esclude l'applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 qualora le concrete attività oggetto di uno specifico ODA rientrino tra i lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X al medesimo decreto.

In tali casi, il RUP/DEC del singolo ODA, quale responsabile dei lavori, assicura gli adempimenti di propria competenza e richiede, ove dovuto, la designazione dei coordinatori per la sicurezza. Sono altresì effettuate le verifiche di idoneità tecnico-professionale e, ove applicabile, del possesso della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 o del titolo equivalente o esimente previsto dalla normativa vigente.

La documentazione di sicurezza relativa al singolo ODA è coordinata con il DUVRI al fine di evitare duplicazioni e garantire la copertura di tutti i rischi pertinenti.

Art. 12 – CCNL

12.1 – Individuazione del CCNL applicabile

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al medesimo decreto, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento, delle attività da eseguire in via prevalente, del codice CPV 50800000-3, della classificazione ATECO di riferimento 43.32.02 e del settore economico cui risultano maggiormente riconducibili le prestazioni, la Stazione Appaltante ha individuato quale contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento il CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie edili ed affini – codice CNEL F018.

(In sede di stipula del contratto deve essere mantenuta esclusivamente una delle due ipotesi di seguito riportate, eliminando integralmente quella non applicabile all'Affidatario.)

IPOTESI A – L'AFFIDATARIO APPLICA IL MEDESIMO CCNL INDIVIDUATO DALLA STAZIONE APPALTANTE

L'Affidatario dichiara di applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto il medesimo CCNL individuato dalla Stazione Appaltante, ossia il CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie edili ed affini – codice CNEL F018.

[MANTENERE QUESTO TESTO SE RICORRE L'IPOTESI A – ELIMINARE INTEGRALMENTE L'IPOTESI B]

IPOTESI B – L'AFFIDATARIO APPLICA UN CCNL DIFFERENTE DA QUELLO INDIVIDUATO DALLA STAZIONE APPALTANTE

L'Affidatario dichiara di applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto il CCNL _____, codice CNEL _____, differente da quello individuato dalla Stazione Appaltante.

Si dà atto che l'Affidatario ha prodotto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, corredata dalla documentazione necessaria alla relativa verifica.

Si dà altresì atto che, prima dell'affidamento, la Stazione Appaltante, all'esito dell'istruttoria svolta sulla documentazione prodotta dall'operatore economico e secondo i criteri previsti dall'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, ha verificato la sussistenza dell'equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto al CCNL individuato negli atti dell'affidamento, come risultante dal relativo provvedimento di affidamento.

[MANTENERE QUESTO TESTO SE RICORRE L'IPOTESI B – COMPILARE DENOMINAZIONE E CODICE CNEL DEL CCNL APPLICATO ED ELIMINARE INTEGRALMENTE L'IPOTESI A]

12.2 – Obblighi durante l'esecuzione

L'Affidatario è tenuto, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi/ODA, ad applicare il CCNL risultante dall'ipotesi mantenuta al precedente punto 12.1.

Qualora nel corso dell'esecuzione intervengano rinnovi, aggiornamenti o modifiche del CCNL applicato, l'Affidatario è tenuto ad adeguare tempestivamente i trattamenti economici e normativi riconosciuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, nel rispetto della disciplina vigente.

Se ricorre l'Ipotesi B, l'Affidatario è inoltre tenuto a garantire, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi ODA, il mantenimento delle condizioni economiche e normative oggetto della verifica di equivalenza e a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione suscettibile di incidere sulla permanenza delle condizioni verificate.

Gli eventuali effetti economici derivanti dai rinnovi o dagli aggiornamenti del CCNL sono disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 17 del presente contratto in materia di revisione prezzi.

12.3 – Verifiche e inadempimenti

La Stazione Appaltante verifica, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi/ODA, il rispetto degli obblighi relativi al CCNL applicabile, al trattamento economico e normativo del personale e alla regolarità retributiva, previdenziale e contributiva dell'Affidatario.

In caso di inadempienze retributive o contributive trovano applicazione le disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori disposizioni vigenti.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal CCNL applicabile e, se ricorre l'ipotesi B, delle condizioni di equivalenza verificate dalla Stazione Appaltante, costituisce inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione delle conseguenze previste dal D.Lgs. 36/2023, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri atti contrattuali.

Art. 13 – Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario esegue a regola d'arte tutte le prestazioni previste dal CSA, comprese regolazioni e lubrificazioni, riparazioni e sostituzioni di ferramenta e vetri, levigature/piallature e verniciature, ricostruzioni localizzate del legno, pellicole oscuranti, parasifferi, tende e schermature strettamente connesse, nonché gli interventi con piattaforma aerea ove necessari. La sostituzione integrale di infissi resta residuale e accessoria. L'Affidatario opera con organizzazione, personale, mezzi e attrezzature adeguati; garantisce il pronto intervento nei termini del CSA; limita polveri, rumore e interferenze e cura l'allontanamento dei materiali di risulta.

L'Affidatario non può rifiutare interventi per ragioni di convenienza economica connesse alla loro modesta entità.

Art. 14 – Subappalto e regolarità. Divieto di cessione del contratto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le condizioni del D.Lgs. 36/2023 e degli atti di affidamento. Si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e le verifiche di regolarità contributiva previste dalla normativa vigente.

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto, sotto comminatoria di nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Art. 15 – Obblighi di tracciabilità

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, IBAN _____, acceso presso _____, intestato all'Affidatario. I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono: _____, C.F. _____.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L'Affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai relativi contratti attuativi/ODA.

Art. 16 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi relativi ai singoli contratti attuativi/ODA è effettuato previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, mediante emissione del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione, nonché previa verifica della documentazione amministrativo-contabile richiesta e della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., in quanto la Stazione Appaltante rientra tra gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, il termine di pagamento è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In presenza di contestazioni relative alla corretta esecuzione delle prestazioni, il pagamento è subordinato alla conclusione delle verifiche necessarie ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione e della determinazione delle somme effettivamente dovute all'Affidatario.

L'eventuale applicazione di penali è effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal singolo contratto attuativo/ODA. Le somme definitivamente dovute a titolo di penale sono detratte dai corrispettivi maturati dall'Affidatario, fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Restano ferme le sospensioni o gli impedimenti alla liquidazione derivanti da irregolarità della fattura, irregolarità contributive, mancata produzione della documentazione prescritta o altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico e intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

Ospedale Marino – Viale Lungomare Poetto n. 12

09126 Cagliari

Codice Fiscale e Partita IVA: 03990560926

Codice ufficio fatturazione: 8H52JD

Ai fini della liquidazione, ciascuna fattura deve riportare obbligatoriamente il CIG del relativo contratto attuativo/ODA, gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato tramite NSO (tipo 8-T-2026-xx), nonché ogni ulteriore dato richiesto dalla normativa vigente e dalla Stazione Appaltante.

In assenza degli elementi sopra indicati, ovvero in presenza di irregolarità formali o sostanziali della fattura, non si procederà alla liquidazione fino alla relativa regolarizzazione.

Art. 17 – Revisione prezzi e modifiche

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dalle disposizioni vigenti. Le modifiche contrattuali sono ammesse esclusivamente nei casi e nei limiti dell'art. 120 del Codice e non possono alterare la natura dell'Accordo Quadro né superare il relativo plafond.

Art. 18 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Affidatario, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli

pag. 10 di 12

obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari” approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario Asl 8 del n. 110 del 27/6/2025 e smi. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19 - Patto di integrità

L’Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrità”, individuato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.

Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all’interdizione a partecipare ad altre gare indette dall’ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 20 - Divieto di Pantouflage/Revolving Door

L’Affidatario dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e si impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto del relativo divieto. In particolare, l’Affidatario non può concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo né attribuire incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Restano ferme le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di violazione.

Art. 21 – Penali, contestazioni e risoluzione

Le penali e le conseguenze degli inadempimenti sono quelle previste dal CSA e dai singoli ODA, e comunque nel D.Lgs 36/2023 nonché, per quanto compatibili, nelle norme del Codice civile. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di contestare formalmente gli inadempimenti, assegnare un termine per le controdeduzioni e, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 22 – Foro convenzionale, spese e disposizioni finali

Le spese contrattuali e fiscali poste dalla legge a carico dell’Affidatario restano a suo carico. Per quanto non previsto si applicano il D.Lgs. 36/2023, il Codice civile e le altre norme vigenti. Qualsiasi controversia che interessi a qualunque titolo la interpretazione o esecuzione dell’accordo quadro così come degli accordi attuativi sarà devoluta al Giudice competente del Foro di Cagliari.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali acquisiti nell’ambito del presente rapporto contrattuale nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), nonché

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione e all'esecuzione del rapporto contrattuale e per l'adempimento degli obblighi di legge ad esso connessi, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza del trattamento.

Restano ferme le informative e le ulteriori disposizioni adottate dalla ASL n. 8 Cagliari in materia di protezione dei dati personali e gestione documentale.

Il Committente

Dott. Ing. Fabio Francesco Farci

L'Affidatario

[DA INSERIRE]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'affidatario dichiara di avere letto attentamente e ben compreso, nonché fatto proprie, le clausole seguenti

Quanto all'accordo quadro: art. 12 (CCNL); art. 14 (divieto di cessione del contratto); art. 15 (obblighi di tracciabilità); art. 16 (pagamenti); art. 18 (codice di comportamento); art. 19 (patto di integrità); art. 20 (divieto di Pantouflage/Revolving Door); art. 21 (penali, contestazioni e risoluzione); art. 22 (Foro convenzionale).

Quanto al Capitolato speciale: art. 9 (obbligo di accettazione ODA- clausola essenziale); art. 30 (penali); art. 35 (risoluzione); art. 37 (documenti contrattuali e ordine di prevalenza)

L'Affidatario

[DA INSERIRE]